

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382

Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali ⁽¹⁾

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 23 dicembre 1944)

Il testo del presente D.L.L. è integrato ai sensi del D.P.R. 08/07/2005, n° 169 (G.U. n. 198 del 26/08/2005). Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 08/07/2005, n° 169, con effetto dal 26/08/2005 le disposizioni qui evidenziate con il colore rosso non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

CAPO I

Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali

Art. 1

[1] Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 del Regio Decreto-Legge 24/01/1924, n° 103. Il Consiglio è formato da cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento. (5)

Art. 2 (2)

[1] I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. (6)

[2] Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui invoca e presiede l'assemblea. Il Presidente deve comunque convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti. (6)

[3] I componenti del Consiglio restano in carica due anni. (6)

Art. 3 (6)

[1] L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

[2] Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

[3] L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in

seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

[4] L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4 (6)

[1] Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

[2] Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5 (6)

[1] Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

[2] In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6

[1] Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7

[1] Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

[2] Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

[3] Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo. (3)

Art. 8

[1] Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

[2] In ogni caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

[3] Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

[4] Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9

[1] Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II Delle Commissioni centrali

Art. 10

[1] Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione (6).

[2] La Commissione centrale è formata da un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici. (6)

Art. 11 (6)

[1] Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

[2] In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma 2.

[3] Ogni consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia, composta da cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12 (6)

[1] Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

[2] Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative all'elezione del Consiglio.

Art. 13 (6)

[1] I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

[2] Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e della Commissione centrale.

[3] In mancanza di opzioni si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

[4] I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

Art. 14

[1] I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vice-presidente e il segretario.

[2] Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi ogni anno dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento. (4)

CAPO III Disposizioni comuni

Art. 15

[1] I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti (6).

[2] Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente. (6)

[3] Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno nessun componente nella Commissione stessa. (6)

[4] Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Art. 16

[1] Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

[2] In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17

[1] Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

CAPITOLI IV e V

(Omissis)

Si omettono i capi IV e V in quanto contenenti norme particolari per le professioni di avvocato e procuratore e disposizioni transitorie.

NOTE

(1) La denominazione "commissioni centrali", ovunque ricorre, è da intendersi sostituita, in base all'art. 2 del D.P.R. 21/06/1946, n° 6, con la denominazione "Consigli Nazionali".

(2) Gli articoli 2÷6 corrispondono agli articoli 30÷34 "Del Consiglio dell'Ordine".

(3) A tale proposito l'art. 2 della Legge 03/08/1949, n° 536, recita: "I contributi previsti dal D.L.L. 23/11/1944, n° 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute."

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza n° 284 del 19/12/1986 (G.U. n° 61 bis del 31/12/1986), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 108 della Costituzione.

(5) L'art. 2, comma 1, del D.P.R. 08/07/2005, n° 169 (G.U. n° 198 del 26/08/2005), in vigore dal 26/08/2005, recita:

"[1] Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'art. 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento."

(6) Per gli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri, si faccia riferimento al D.P.R. 08/07/2005, n° 169 (G.U. n° 198 del 26/08/2005), in vigore dal 26/08/2005.